

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N°1003 DEL 10 107 2007

OGGETTO: DIPENDENTE MATRICOLA N. 2264 — CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, ART. 12, COMMA 8, LETT. B) DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. DEL 07.04.99 DEL COMPARTO SANITÀ.

L'anno duemila ~~sette~~ addì DIECI del mese di LUGLIO

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dottor Renato Mura

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dottor Pier Luigi Caria

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottor Renato Mura

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n.1096 del 27.09.2006 con la quale veniva concesso al dipendente a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di questa Azienda Sanitaria Locale, qualifica collaboratore professionale sanitario-infermiere matricola n. 2264, un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita per la prosecuzione dell'incarico di lavoro a termine, con la medesima qualifica, presso l'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari;
- DATO ATTO** che il predetto periodo di aspettativa scade il 28.06.2007;
- VISTA** la domanda con la quale il dipendente chiede la concessione di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita per il proseguimento dell'incarico di cui sopra;
- VISTO** l'art.12, comma 8, del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999, ai sensi del quale al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è concessa l'aspettativa per tutta la durata dell'incarico a termine, se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto;
- ATTESO** che il periodo di assenza di cui trattasi, ai sensi della normativa contrattuale succitata, non è retribuibile e non è computabile nell'anzianità di servizio;
- RITENUTO** di poter concedere al dipendente un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art.12, comma 8, lett.b), del CCNL integrativo del CCNL del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999, con decorrenza dal 29.06.2007 al 28.06.2007;
- VISTI:**
- il D.lgs. 30 dicembre 1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 28 luglio 2006, n. 10;
- DATO ATTO** che per la vacanza dell'Ufficio ed in mancanza di delega, le funzioni di Direttore Generale sono svolte, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 502/92 e s.m.i., dal Direttore Sanitario, perché più anziano di età;
- lo Statuto dell'Ente;

Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

a)- di concedere, ai sensi dell'art.12, comma 8, del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999, al dipendente matricola n. 2264, collaboratore professionale sanitario-infermiere, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita con decorrenza dal 29.06.2006 al 21.10.2007.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Renato Mura

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO .
Dott. Pier Luigi Caria

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. Renato Mura

n. 559
PFL

fs/